

COMUNE DI SAN BIAGIO DELLA CIMA

STATUTO

Adottato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 giugno 1990 n. 142, dal Consiglio comunale con deliberazioni n. 23 del 3 luglio 1991 e n. 30 dell'11 ottobre 1991 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 11.10.1994, divenuta esecutiva.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Principi fondamentali

Il Comune di San Biagio della Cima è Ente autonomo locale nell'ambito dei principi fissati della Costituzione e delle leggi della Repubblica.

L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e con gli istituti di cui al presente Statuto.

Art.2

Finalità

Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

Persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi: a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale; b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione; c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona; d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio, al fine di garantire alla comunità locale una migliore qualità della vita; e) il recupero abitativo ed il decoro del Centro Storico e delle aree ad esso adiacenti, nonché di tutto il patrimonio edilizio con valenza storico-culturale presente nel territorio comunale.

Art.3

Territorio e Sede comunale

Il Comune di San Biagio della Cima comprende parte del suolo nazionale delimitato con il Piano Topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

La Sede comunale è ubicata nel Capoluogo. Le adunanze degli Organi elettivi collegiali si svolgono di norma nella Sede Comunale; in casi del tutto eccezionali, tuttavia, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria Sede.

La modifica della denominazione delle bor-gate e frazioni o della ubicazione della Sede comunale può essere disposta dal Consiglio co-munale previa consultazione popolare.

Art.4

Programmazione e
forme di cooperazione

Il Comune realizza le proprie finalità adot-tando il metodo e gli strumenti della program-mazione.

Il Comune concorre alla determinazione de-gli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Liguria, avvalendosi dell'appor-to delle formazioni sociali, economiche, sinda-cali e culturali operanti nel suo territorio. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provin-cia e con la Regione sono informati ai principi della cooperazione, complementarietà e sussi-diarietà, nel rispetto delle diverse sfere di auto-nomia.

Art.5

Albo Pretorio

Il Comune ha un Albo Pretorio per la pub-blicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art.6

Organi

Sono Organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art.7

Consiglio comunale

Il Consiglio comunale, rappresentando l'in-tera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico- amministrativo. Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funziona-le.

Art.8

Competenze ed attribuzioni

Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge, conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedi-menti stabiliti dal presente Statuto e dalle norme regolamentari.

Nell'adozione degli atti fondamentali privile-gia il metodo e gli strumenti della programma-zione, perseguendo il raccordo con la program-mazione provinciale, regionale e statale. Gli atti fondamentali devono contenere l'in-dividuazione degli obiettivi e delle finalità da perseguire, nonché la indicazione delle risorse neccsarie.

Art.9

Sessioni e convocazione

L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

Sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 32 - 2° comma - lett. a), b) e c) della legge 8.6.1990 n. 142 Il Consiglio è convocato dal Sindaco, che formula l'ordine del giorno e presiede i lavori, secondo le norme del regolamento. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. Nella prima seduta il Consiglio procede alla convalida degli eletti e del Sindaco. Se per alcuni consiglieri non interviene la convalida, nella stessa seduta il Consiglio deve provvedere alle necessarie sur-roghie.

Art.10

Commissioni

Il Consiglio può istituire nel suo seno Commissioni permanenti o temporanee. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio della proporzionalità.

Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco e gli Assessori.

Art.11

Attribuzioni delle Commissioni

Compito delle Commissioni è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale, individuate dal Consiglio Comunale.

Il regolamento dovrà disciplinare:

a) la nomina del Presidente della Commissione; b) la procedura per l'esame delle questioni affidate alla Commissione dal Consiglio Comunale; c) le forme di estrinsecazione e l'efficacia delle decisioni adottate dalla Commissione nei confronti degli altri Organi del Comune; d) i metodi, procedimenti e termini per l'elaborazione di studi, indagini, ricerche e proposte.

Art.12

Consiglieri

La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri comunali sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato.

E' Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, IV comma, del D.P.R. 16.5.1960, n. 570, con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio. Esse non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci adottata la relativa surroga, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art.13

Diritti e doveri dei Consiglieri

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e controllo da parte dei Consiglieri comunali sono disciplinate, nell'ambito della legge, dal regolamento.

L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse è subordinato all'acquisizione dei pareri tecnici, contabili e di legittimità previsti dalla legge.

Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art.14

Gruppi Consiliari

I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento, e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora tale facoltà non venga esercitata o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri non componenti la Giunta che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 15

Giunta comunale

La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 16

Elezioni e prerogative

La Giunta è nominata dal Sindaco. A tal fine il Sindaco deve provvedere a nominare, con decreto da pubblicarsi all'Albo Pretorio, i componenti della Giunta Comunale, tra cui il Vice Sindaco, entro la data fissata per la prima adunanza del Consiglio Comunale. In questa sede il Sindaco dà comunicazione della nomina dei componenti della Giunta, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio prende atto della comunicazione di nomina della Giunta e approva, in apposito documento, gli indirizzi generali di governo. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. Oltre ai casi di incompatibilità previsti dalla legge, non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, parenti ed affini entro il 3° grado del Sindaco. Il Sindaco e gli Assessori restano in carica fino all'insediamento dei successori.

Art. 17

Composizione

La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da due Assessori, di cui uno svolge le funzioni di Vice Sindaco, nominati dal Sindaco anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale ed aventi i requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere. Chiunque ha ricoperto in due mandati successivi la carica di Assessore non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato Assessore.

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 18

Funzionamento della Giunta

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla Giunta stessa.

In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione decadenza e decesso del Sindaco, la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

Nelle ipotesi di cui sopra, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Assessore, il Sindaco provvede con decreto alla nomina del nuovo Assessore e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'adozione del provvedimento di sostituzione. La nomina produce effetti dalla data di pubblicazione del relativo decreto.

Art. 18 bis

Mozione di sfiducia

Il Sindaco e la Giunta cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, e deve essere messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se il Sindaco non provvede alla convocazione del Consiglio nei termini di cui sopra, vi provvede il Prefetto, ai sensi dell'art. 36 - IV comma della legge 142/1990. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un Commissario, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art.19

Attribuzioni

Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio o che non siano demandate dalla legge o dal presente Statuto al Sindaco.

La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi da perseguire, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli Uffici comunali nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

In particolare la Giunta, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

- propone al Consiglio i regolamenti;
- approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi approvati dal Consiglio e assume, in generale, gli impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio;
- predispone linee di indirizzo e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- esercita attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
- adotta provvedimenti di assunzione, cessazione dal servizio e, su parere di una apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale che non siano riservati ad altri organi.
- dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
- fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

- riferisce annualmente al Consiglio sulla pro-pria attività e sull'attuazione dei programmi. Nell'esercizio di funzioni organizzative, la Giunta:
- fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri e gli standards per determinare i carichi funzionali di lavoro e la produttività dell'apparato, sentito il Se-gretario comunale;
- determina i misuratori ed i modelli di rileva-zione del controllo interno di gestione deliberato dal Consiglio, sentito il Revisore dei conti.

Art. 20

Deliberazioni degli Organi collegiali

Gli Organi collegiali deliberano validamente con l'intervento di almeno la metà dei componenti assegnati ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono invece da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità morali di una persona determinata o sulla valutazione dell'attività da questa svolta. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari di cui al precedente art. 10 sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione in seduta privata. Le sedute della Giunta, invece, non sono pubbliche.

La verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale. Il processo verbale deve indicare i punti principali della discussione ed il numero di voti resi a favore e contro ogni proposta. Ogni Consigliere ha, comunque, diritto di richiedere che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

Se vengono utilizzati strumenti di registrazione, il verbale integrale rimarrà nella forma di nastro sigillato e controfirmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito temporaneamente da un componente del collegio nominato dal Presidente.

I verbali delle sedute e le relative deliberazioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale.

Il regolamento stabilisce le modalità di approvazione del verbale delle sedute del Consiglio e l'eventuale inserimento in esso di rettifiche, se richieste dai Consiglieri.

Art. 21

Sindaco

Il Sindaco e il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

Esercita funzioni di indirizzo e di controllo sull'attività degli Assessori e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti.

La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità alla carica di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, nonché poteri di organizzazione e di vigilanza.

Quale ufficiale di Governo, il Sindaco esercita le funzioni previste dall'art. 38 della legge 8.6.1990 n. 142.

Art. 22

Attribuzioni di amministrazione

Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Co-mune;
- c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila affinché il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni degli Organi collegiali;
- f) ha facoltà di delega;
- g) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- h) adotta ordinanze ordinarie;
- i) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- l) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni, affinché il Consiglio prenda atto della decadenza della Giunta;
- m) stipula i contratti già deliberati dal Consiglio o Giunta;
- n) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, con le modalità stabilite dal regolamento;
- o) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

Art. 23

Attribuzioni di vigilanza

Il Sindaco:

- a) può acquisire direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi necessari per la tutela dei diritti del Comune;
- d) collabora con il Revisore dei conti per definire le modalità di svolgimento delle funzioni di quest'ultimo;
- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi e, in generale, tutte le strutture del Comune svolgano la loro attività al fine di realizzare gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con le disposizioni attuative espresse dalla Giunta.

Art. 24

Attribuzioni di organizzazione

Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capi-gruppo consiliari, se istituita, secondo la disciplina che verrà stabilita dal regolamento;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi di partecipazione popolari da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi.

- d) ha potere di delegare ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie;
- e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale.
- f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e definisce gli incarichi di direzione e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

Art. 25
Vicesindaco

Le funzioni di Vice Sindaco sono assegnate dal Sindaco con l'atto di nomina della Giunta. Oltre alle funzioni di cui all'art. 18, il Vice Sindaco esercita le funzioni del Sindaco in caso di assenza od impedimento temporaneo. Delle deleghe rilasciate agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO III

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 26
Stato giuridico e
trattamento economico

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge.

Art. 27
Funzioni del Segretario

Il Segretario comunale è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

Tale attività viene esercitata nel rispetto degli indirizzi programmatici del Consiglio comunale e delle determinazioni attuative della Giunta, nonché delle direttive del Sindaco, da cui il Segretario dipende funzionalmente. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, il Segretario svolge l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi, in relazione ai quali si assume la responsabilità del risultato. Al Segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultive, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 28
Attribuzioni gestionali

Al Segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportino attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri Organi.

In particolare, adotta atti relativi alla:

- a) predisposizione di programmi di carattere organizzativo, sulla base delle direttive stabilite dagli Organi elettivi;
- b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie per il perseguimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Comunale;

- c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni di spesa assunti;
- d) liquidazione di spese regolarmente ordinate;
- e) verifica di tutta la fase istruttoria dei prov-vedimenti ed alla emanazione di tutti gli atti conseguenti e necessari per l'esecuzione del-le deliberazioni;
- f) verifica della efficacia e dell'efficienza del-l'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- g) liquidazione dei compensi e delle indennità al personale, ove siano predeterminati per legge o per regolamento;

Il Segretario comunale, inoltre:

- a) presiede le Commissioni di gara e di concor-so con l'assistenza di un ufficiale verbaliz-zante e con l'osservanza dei criteri e dei principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;
- b) adotta e sottoscrive tutti gli atti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia attribuita competenza.
- c) sottoscrive i mandati di pagamento e le re-versali di incasso.

Art. 29

Attribuzioni consultive

Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro. Formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti delibera-tivi.

Art. 30

Attribuzioni di sovrintendenza, direzione e coordinamento

Il Segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale. Autorizza le missioni, le prestazioni straor-dinarie, i congedi ed i permessi del personale, nell'osservanza delle norme vigenti e del rego-lamento.

Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

Esercita il controllo sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, nel rispetto delle norme regolamentari.

Art.31

Attribuzioni di legalità e garanzia

Il Segretario partecipa alle sedute degli Orga-ni collegiali e ne cura la verbalizzazione. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmis-sione delle deliberazioni soggette al controllo eventuale.

Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei re-ferendum.

Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le pro-poste di revoca e la mozione di sfiducia costrut-tiva.

Cura la trasmissione delle deliberazioni al Comitato Regionale di Controllo e ne attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio e l'esecutività.

CAPO II

UFFICI

Art. 32

Principi strutturali ed organizzativi

L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per settori operativi e per programmi;
- b) analisi ed individuazione della produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun dipendente, con riferimento ai carichi funzionali di lavoro,
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegato all'ambito di autonomia decisionale e di operatività di ciascun soggetto;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art.33

Struttura

L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente, sarà articolata in uffici anche comprendenti aree diverse, al fine di conseguire il massimo grado possibile di efficienza ed operatività.

Art. 34

Personale

Il Comune promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare: a) la dotazione organica; b) la struttura organizzativa e funzionale; c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio; d) i diritti, i doveri e le sanzioni;

e) le modalità organizzative della Commissione di disciplina.

TITOLO IV

SERVIZI

Art. 35

Forme di gestione

L'attività diretta a conseguire obiettivi e scopi di rilevanza sociale e promozione dello sviluppo economico e civile viene svolta attraverso servizi pubblici, che possono essere gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere operata, nell'ambito della normativa che regola tale materia, previa valutazione comparativa tra le diverse possibilità previste dalla legge e dal presente Statuto. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra l'affidamento in concessione, la costituzione di aziende, di consorzi o di società a prevalente capitale locale.

Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni ovvero Consorzio.

Art. 36

Gestione in economia

L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di regola, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 37

Azienda speciale

Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

Art.38

Istituzione

Il Consiglio comunale, per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e la dotazione di beni mobili ed immobili, compresi eventualmente i fondi liquidi. Il regolamento di cui al comma precedente determina, altresì, l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità per l'esercizio dell'autonomia gestionale e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali. Può inoltre prevedere la dotazione di personale e disciplinare il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad adeguato contenuto di professionalità. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

Organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art.39

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tenuto conto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

Il regolamento disciplina il numero, eventuali requisiti particolari, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti, nonché le modalità di funzionamento dell'organo. Il Consiglio di amministrazione provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione di carattere generale previsti dal regolamento.

Art.40

Il Presidente

Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Art.41

Il Direttore

Il Direttore è nominato dal Sindaco con le modalità previste dal Regolamento. Dirige tutta l'attività gestionale dell'Istituzione e garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'Istituzione.

Art.42

Revoca degli Amministratori
delle Aziende speciali e
delle Istituzioni

Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore possono essere revocati dal Sindaco con provvedimento motivato. Con il medesimo provvedimento, il Sindaco provvede alle conseguenti sostituzioni.

Art. 43

Società a prevalente
capitale locale

Negli Statuti delle Società a prevalente capitale locale devono essere previste forme di raccordo e collegamento tra le Società stesse ed il Comune.

Art. 44

Gestione associata dei servizi
e delle funzioni

Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia e ricerca le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO V

CONTROLLO INTERNO

Art. 45

Principi e criteri

Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello di gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli Organi ed agli Uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi dell'Ufficio di Revisore dei conti, nell'osservanza delle norme in materia di contabilità pubblica e di quelle previste dal presente Statuto.

Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli Organi e degli Uffici dell'Ente.

Art. 46

Revisore dei conti

Il Revisore dei conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle Autonomie locali, deve possedere quelli fissati dalla legge per l'eleggibilità a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai sindaci delle Società per Azioni.

Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti stabiliti nel regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME COLLABORATIVE

Art. 47

Organizzazione sovracomunale

Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con gli altri Enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi, tenendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 48

Principio di cooperazione

L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 49

Convenzioni

Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro Enti strumentali. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 50

Consorzi

Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione di consorzi tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico ed imprenditoriale, qualora non sia conveniente l'istituzione di Azienda speciale e non sia opportuno avvalersi della forma organizzativa prevista nell'articolo precedente.

Art. 51

Unione di Comuni

Il Consiglio comunale, qualora ne sussistano le condizioni, può costituire nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni

con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività

Art. 52

Accordi di programma

Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti da leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere:

- a) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) le fonti di finanziamento e le regolamentazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti. Il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, stipula l'accordo con l'osservanza delle formalità stabilite dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuitegli dallo Statuto.

TITOLO VII

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 55

Partecipazione

Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

Per gli stessi fini privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nel procedimento di formazione degli atti.

L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 54

Interventi nel procedimento amministrativo

I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno la facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

La rappresentazione degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

Per la concreta attuazione dei principi enunciati nel presente articolo sarà predisposto apposito regolamento.

Art. 55

Istanze

I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine di quarantacinque giorni dal Sindaco, dal Segretario o dal dipendente responsabile, a seconda delle

rispettive competenze. Le modalità di ricevimento e di risposta all'in-terrogazione, le forme di pubblicità e quant'al-tro occorra per disciplinare tale istituto saranno disciplinate da apposito regolamento.

Art. 56 Petizioni

Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli Organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di in-teresse generale o per esporre necessità colletti-ve.

Il regolamento di cui al 3° comma del prece-dente articolo determina la procedura della pe-tizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'asse-gnazione all'organo competente. Qualora l'Organo competente non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizio-ne, il relativo provvedimento deve essere ade-guatamente motivato e pubblicizzato. Se il termine previsto dal regolamento per l'attivazione dell'Organo competente non ve-nisse rispettato, ciascun Consigliere può solle-vare la questione in Consiglio, chiedendo ragio-ne al Sindaco del ritardo e provocando una di-scussione sul contenuto della petizione. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, cui deve essere data adeguata diffusione.

Art. 57 Proposte

Il dieci per cento degli elettori può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi. Le proposte devono essere trasmesse dal Sin-daco all'Organo competente entro trenta giorni dalla ricezione.

L'Organo competente deve sentire i propo-nenti entro i successivi trenta giorni. Qualora ritenga di non aderire alla proposta, emana apposito provvedimento, che deve essere adeguatamente motivo e pubblicizzato.

Art. 58

Partecipazione di rappresentanti di enti od associazioni alle adunanze del Consiglio e delle Commissioni consiliari

Le Commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invi-tano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Il Sindaco, qualora lo ritenga utile, può invi-tare i rappresentanti di Associazioni od Enti a presenziare alle sedute del Consiglio Comunale, al fine di essere sentiti in relazione ad argomenti posti all'Ordine del giorno che possano interes-sare il loro ambito di attività.

Art. 59 Referendum

Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusivo interesse comunale, al fine di sollecitare l'espressione della volontà de-gli elettori che dovrà trovare sintesi nell'azione amministrativa.

Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su materie che siano state oggetto di consul-tazione referendaria nell'ultimo quinquen-nio.

Il referendum può essere promosso:

- a) dal venticinque per cento del corpo eletto-rale;
- b) dal Consiglio comunale.

Il Consiglio comunale fissa in apposito regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 60

Effetti del referendum

Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo. Il mancato recepimento delle indicazioni referendumarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 61

Diritto di accesso

Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che le disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, nonché quelli espressamente individuati dal regolamento. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie di atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 62

Diritto di informazione

Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle Aziende speciali e delle Istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.

L'Ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti. La Giunta adotta i provvedimenti organizzativi ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi enunciati nel presente Statuto, e disciplina la pubblicazione degli atti previsti dall'art. 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 63

Difensore civico

È istituito presso l'istituto del Difensore civico, con compiti di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale.

Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale con voto palese ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, tra i cittadini eleggibili a Consiglieri comunali che offrano garanzie di integrità morale e competenza amministrativa.

Per lo svolgimento della propria attività, il Difensore civico si avvale di mezzi posti a sua disposizione dal Comune.

Interviene, d'ufficio o su richiesta di qualunque interessato, presso l'Amministrazione comunale per segnalare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione stessa nei confronti dei cittadini. Può inoltre richiedere ad Organi ed Uffici del Comune notizie o documenti necessari per un efficace svolgimento della propria attività.

Art. 64

Norme transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Gli adeguamenti dello Statuto, nonché dei regolamenti, a disposizioni di legge sopravvenute, devono essere apportati entro centoventi giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Tutte le modifiche che verranno apportate allo Statuto ed ai regolamenti saranno sottoposti a forme di pubblicità atte a consentire l'effettiva conoscibilità.